

Co.Re.Com. Cal/Rep

DETERMINA DIRETTORIALE N.175 DEL 16/10/2015

Oggetto: Archiviazione del procedimento avviato su istanza di DAVIDOVICI xxxxx/WIND TELECOMUNICAZIONI xxx
– utenza n. xxxxx.

IL DIRETTORE DEL CORECOM CALABRIA

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/Cons e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 27 febbraio 2015, acquisita al prot. Corecom n. 8975, con cui la sig.ra **Dovidovici N.** ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

la nota del 9 marzo 2015 con cui il Co.Re.Com. Calabria ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione e fissando un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

la nota del 17 aprile 2015 con cui la Wind ha presentato la memoria ex art. 18 del Regolamento, acquisita al protocollo Co.Re.Com. n. 22507 il 27 aprile 2015;

la nota del 30 giugno 2015 con cui le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 14 luglio 2015;

UDITE le parti alla predetta udienza del 14 luglio 2015;

RILEVATO che l'istante, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- *"in data 28 ottobre 2014 il numero di telefonia mobile personale 3897689XXX è stato portato dal gestore telefonico Wind a quello Vodafone senza che ci fosse stata una richiesta in tal senso da parte della legittima titolare";*
- *"la vicenda ha portato un grave disservizio all'utente con notevoli disagi sul piano personale e lavorativo".*

L'istante, inoltre, riferisce che la richiesta di portabilità è avvenuta in data 22 ottobre 2014 presso un concessionario Vodafone di Rimini, pertanto, sulla base di detta rappresentazione ha chiesto:

- La condanna di Wind al pagamento a favore dell'istante della somma di € 4.500,00 a titolo di indennizzo, con vittoria di spese da distrarsi a favore del legale.

La società resistente ha inoltrato la memorie oltre il termine assegnato per cui la stessa è stata dichiarata irricevibile;

PRELIMINARMENTE, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda della ricorrente per incompetenza territoriale del Co.Re.Com. adito. Dall'attività istruttoria svolta da questo Ufficio emerge innanzitutto che i fatti descritti dalla ricorrente si sono svolti nella città di Rimini; inoltre, dalla documentazione allegata al GU14, precisamente dalla copia della carta di identità esibita, con validità fino al 17 ottobre 2011, risulta che l'odierna ricorrente risiede a Rimini;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento, l'istanza con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione della controversia deve rispondere a tutti i requisiti di cui all'art. 7;

CONSIDERATO inoltre che per determinare la competenza territoriale del Co.Re.Com. , si ha riguardo a quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento;

CONSIDERATO, ancora, che il Co.Re.Com. Calabria non è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento;

RILEVATO che la decisione sulla questione preliminare assorbe l'esame e la decisione del merito.

DISPONE

per quanto sopra espresso, l'inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia, presentata dalla sig.ra Davidovici N., in data 27 febbraio 2015, prot. n. 8975 e, di conseguenza, l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., per come stabilito dall'art. 20 del Regolamento;

- 1) dare mandato all'ufficio competente perché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Avv. Antonia Repaci

IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM.
F.to Avv. Rosario Carnevale